

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 dicembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Micheli, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Schietroma, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

APOLLONI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla spesa pubblica » (6624);

APOLLONI: « Disposizioni per il reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (6625);

APOLLONI: « Disposizioni in materia di formazione per gli interventi di protezione civile, primo soccorso, antincendio e sicurezza » (6626);

LOSURDO ed altri: « Interventi in favore degli agricoltori danneggiati da fitopatologie di eccezionale gravità » (6627);

BORGHEZIO: « Disposizioni in materia di accesso alla professione forense » (6628);

FROSIO RONCALLI: « Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in occasione della beatificazione di Papa Giovanni XXIII » (6629);

PECORELLA: « Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale in materia di comunicazione dell'inizio delle indagini » (6630).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un disegno di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente disegno di legge è deferito alla II Commissione permanente (Giustizia), in sede referente:

« Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti fra animali » (6583) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIII.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la terza relazione semestrale sullo stato delle riforme, approvata dalla Commissione nella seduta del 9 dicembre 1999 (doc. XVI-*bis* n. 8).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezioni del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 6 dicembre 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 copia della deliberazione in data 14 settembre 1999 con cui la Corte stessa ha approvato la relazione del magistrato istruttore della delegazione regionale per il Molise, concernente gli esiti dell'indagine svolta sui rapporti contrattuali relativi alla gestione dei beni patrimoniali e demaniali dello Stato dislocati nell'ambito della suddetta regione.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annuncio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per

l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

Posizione comune (CE) n. 37/1999, del 13 settembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GUCE C 317) — *alla XII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 38/1999, del 13 settembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 210/97/CE relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000) e che abroga la decisione 91/341/CEE del Consiglio (GUCE C 317) — *alla VI Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 39/1999, del 29 luglio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GUCE C 317) — *alle Commissioni VIII e IX*;

Posizione comune (CE) n. 40/1999, del 27 settembre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i medicinali orfani (GUCE C 317) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)271) — Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per

la politica comunitaria in materia di acque (COM(97)49 def.) (GUCE C 342 E) — *alla VIII Commissione*;

(COM(1999)412) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2596/97 che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1, dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GUCE C 342 E) — *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)368) — Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GUCE C 342 E) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)428) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (GUCE C 342 E) — *alla XIII Commissione*;

(COM(1999)437) — Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GUCE C 342 E) — *alla XII Commissione*;

(COM(1999)430) — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che integra il regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) (GUCE C 342 E) — *alla XII Commissione*;

Posizione comune (CE) n. 41/1999, del 22 ottobre 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GUCE C 343) — *alla VIII Commissione*;

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 novembre 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE

che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

Direttiva 1999/86/CE del Consiglio dell'11 novembre 1999, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/763/CEE relativa ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote (GUCE L 297) — *alla IX Commissione*;

Direttiva 1999/89/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GUCE L 300) — *alla XII Commissione*;

Direttiva 1999/90/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GUCE L 300) — *alla XII Commissione*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 30 novembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 16 novembre 1999, riguardante lo sfruttamento del lavoro minorile da parte della multinazionale Nike.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con

lettera in data 6 dicembre 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 18 novembre 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 30 novembre 1999, pervenuta il 9 dicembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e dell'articolo 13-*bis*, comma 16, del decreto legge 26 gennaio 1987, n. 8, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta relativa alla variazione di destinazione delle somme ripartite tra edilizia abitativa privata ed edilizia pubblica, per quanto riguarda i comuni di Gibellina e Montevago.

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente del Senato della Repubblica d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 gennaio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO) (6557)

(A.C. 6557 - sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. 2.

(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti

salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine

concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Per gli immobili ad uso residenziale tale previsione si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi im-

mobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere

disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento netto medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica ».

2. Alla lettera d) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: « Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 50 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti

dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 2

Sopprimerlo.

Consequentemente:

1) all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto

sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale ».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 500.000 le seguenti somme:

a) lire 3.000 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 fino a 12 metri;

b) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

c) lire 12.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

d) lire 16.000 per ogni centimetro eccedente metri 24«.

e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 500.000, per i soggetti di età inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 900.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 750.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 600.000, per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 compete a decor-

rere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

3) Dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

13-ter. *Incentivi per la lotta all'evasione fiscale.* - 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 5 per cento su tutte le spese ed oneri, documentati fiscalmente, non rientranti tra quelli previsti dagli articoli precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4) All'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) il canone di locazione risultante da contratto, al netto degli oneri accessori, corrisposto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.

5) Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 11 sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 10.000.000: 10 per cento;

b) oltre 10.000.000 e fino a 15.000.000: 15 per cento;

c) oltre 15.000.000 e fino a 20.000.000: 18 per cento;

d) oltre 20.000.000 e fino a 25.000.000: 22 per cento;

e) oltre 25.000.000 e fino a 30.000.000: 27 per cento;

f) oltre 30.000.000 e fino a 35.000.000: 36 per cento;

g) oltre 35.000.000 e fino a 60.000.000: 42 per cento;

h) oltre 60.000.000 e fino a 135.000.000: 48 per cento;

i) oltre 135.000.000: 54 per cento.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 13-bis e 13-ter.

b) All'articolo 12:

1) al comma 1, lettera b) concernente le detrazioni per i familiari a carico, le parole: « lire 366.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 960.000 a decorrere dal 1° gennaio 2000 »;

2) Al comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « , il suddetto importo è aumentato di lire 600.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni »;

c) All'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, le parole: « lire 1.680.000 », « lire 1.600.000 », « lire 1.500.000 », « lire 1.350.000 », « lire 1.250.000 », « lire 1.150.000 », rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « lire 2.500.000 », « lire 2.350.000 », « lire 2.200.000 », « lire 2.050.000 », « lire 1.900.000 », e « lire 1.750.000 ».

6) È aggiunto in fine il seguente articolo:

ART. - 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprono, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica ammini-

strazione di cui alla lettera a) non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione;

3. Il limite di cui alla lettera a) si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

7) All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite con le seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 10 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi ».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo è soppresso, nonché all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 sono sostituite con le parole: fra il 3,5 ed il 10.

8) Le detrazioni per spese mediche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori a 75 milioni in lire annue.

9). A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 25 per cento.

2. 1. (ex 3. 541.) Malavenda.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 2. (ex 3. 43.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 3. (ex 3. 44.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, aggiungere le seguenti: , sentiti gli enti previdenziali interessati.

2. 4. (ex 3. 21.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo la parola: definiscono, aggiungere le seguenti: , previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare.

2. 5. (ex 3. 25.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: beni e diritti immobiliari aggiungere le seguenti: prioritariamente ad uso non abitativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 6. (ex 3. 49.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: definiscono ulteriori programmi di dismissione dei beni e dei diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici aggiungere le seguenti: in relazione al solo patrimonio immobiliare ad uso non residenziale.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 7. (ex 3. 48.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 8. (ex 3. 22.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 9. (ex 3. 31.) Garra.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 10. (ex 3. 45.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme vigenti.

2. 11. (ex 3. 140.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

2. 164 DEL GOVERNO.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sopprimere le seguenti parole: Anche in deroga alle norme vigenti.

0. 2. 164. 3. (ex 0. 3. 74. 4.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustini, Apolloni.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sostituire le parole: di società di

consulenza immobiliare *con le seguenti*: di esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare, scelti con procedure competitive.

0. 2. 164. 1. (ex 0. 3. 74. 2.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), sostituire le parole: di società di consulenza immobiliare *con le seguenti*: di persone che abbiano una specifica competenza professionale nella materia finanziaria ed immobiliare, scelti con procedure competitive.

0. 2. 164. 2. (ex 0. 3. 74. 3.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), dopo le parole: di società di consulenza immobiliare *aggiungere le seguenti*: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

0. 2. 164. 5. (ex 0. 3. 74. 6.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

All'emendamento del Governo 2. 164 (ex 3.74), aggiungere in fine le seguenti parole: che non potranno esercitare alcuna attività professionale o di consulenza ovvero essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

0. 2. 164. 4. (ex 0. 3. 74. 5.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Anche in deroga alle norme vigenti, l'ente venditore, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dei singoli beni da alienare, può avvalersi di società di consulenza immobiliare ovvero di professionisti iscritti

all'albo degli ingegneri ed architetti che, sotto la propria responsabilità, rilasciano apposita asseverazione.

2. 164 (ex 3. 74.) Governo.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dell'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria.

2. 12. (ex 3. 23.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione sull'alloggio occupato qualora nel medesimo comune egli non disponga di altre abitazioni idonee alle esigenze sue e della sua famiglia e non disponga di un reddito superiore ai 30 milioni lordi.

2. 13. (ex 3. 24.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: Sono in ogni caso *fino alle parole:* più intermediari.

2. 14. (ex 3. 141.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.

* **2. 15.** (ex 3. 34.) Garra.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.

* **2. 16** (ex 3. 562. e 3. 548.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: uno o più intermediari *aggiungere le seguenti:* verrà data priorità nella dismissione ai conduttori con *handicap* o ai genitori, o a chi li assiste convenientemente.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

2. 17. (ex Tab. A. 62.) Guidi.

Al comma 1, al capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: intervenendo con poteri sostitutivi *fino a:* primarie società nazionali ed estere.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 18. (ex 3. 46.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sopprimere il quinto periodo.

2. 19. (ex 3. 560.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, dopo le parole: finanziari o immobiliari *aggiungere le seguenti:* iscritti alle associazioni di categoria più rappresentative in Italia, come la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI).

2. 20. (ex 3. 20.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere *con le seguenti:* tra esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare, con procedure competitive.

Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 21. (ex 3. 86.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere *con le seguenti:* tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 22. (ex 3. 87.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 23. (ex 3. 19. e 3. 83.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Molgora.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 24. (ex 3. 133. e 3. 33.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Garra.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 25. (ex 3. 47.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-ter, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

2. 26. (ex 3. 142.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole: I consulenti, *aggiungere le seguenti:* o loro familiari, eventuali società o finanziarie di provenienza.

2. 27. (ex 3. 112.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole: I consulenti *aggiungere le seguenti:* e le società che rappresentano.

2. 28. (ex 3. 143.) Pampo.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: alle quali abbiano prestato attività di consulenza.

2. 29. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e non possono esercitare alcuna at-

tività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

2. 30. (ex 3. 85.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

2. 31. (ex 3. 98.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Per gli immobili giuridicamente individuati come condomini, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ai sensi dell'articolo 1129, primo comma, del codice civile, alla nomina dei relativi amministratori scelti dagli elenchi provinciali dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari (ANACI).

2. 32. (ex 3. 18.) Apolloni, Balocchi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 33. (ex 3. 51.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere le parole da: sono alienati a essi.

2. 34. (ex 3. 144.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

2. 35. (ex 3. 17. e 3. 82.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustini.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 36. (ex 3. 52.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sopprimere le parole: anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 37. (ex 3. 134.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, capoverso 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle con le seguenti: secondo le.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

2. 38. (ex 3. 35.) Garra.

Al comma 1, al capoverso 2-quater, sopprimere i periodi secondo, terzo, quarto e quinto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Rifondazione comunista.

2. 39. (ex 3. 55.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il secondo periodo.

2. 40. (ex 3. 557.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo la parola: cooperative aggiungere le parole: o comitati.

2. 41. (ex 3. 535.) Malavenda.

Al comma 4, capoverso 2-quater, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari fino alla fine del quinto periodo.

2. 42. (ex 3. 84.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il terzo periodo.

2. 43. (ex 3. 556.) Malavenda.

Al comma 1, capoverso 2-quater, sopprimere il quarto periodo.

2. 44. (ex 3. 555.) Malavenda.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
VOLONTÈ 2. 45 (Nuova formulazione).

Dopo le parole: finalizzate alla rivendita aggiungere le parole: ivi inclusa anche un'asta pubblica.

0. 2. 45. 1. Giancarlo Giorgetti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, capoverso 2-quater, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita. In caso contrario, la differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione.

2. 45. (Nuova formulazione). Volontè, Teresio Delfino.